



# Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro'

## A.C. 3211

Dossier n° 556 - Schede di lettura  
28 marzo 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3211
Titolo:	Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro'
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Gnecchi Marialuisa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	12
Date:	
presentazione:	6 luglio 2015
assegnazione:	9 settembre 2015
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	Il Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari Esteri, V Bilancio, X Attività Produttive, XI Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge [C. 3211](#) modifica la disciplina per la **concessione** della decorazione "**Stella al merito del lavoro**", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolamentata dalla [L. 5 febbraio 1992, n. 143](#), con l'obiettivo principale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro.

In applicazione della L. 143 del 1992, il Ministero del lavoro ha emanato la circolare 27 giugno 2002, n. 6160, con la quale sono stati definiti, in particolare, il campo di applicazione ed i requisiti richiesti per la concessione della decorazione. In precedenza, la materia era disciplinata dalla [L. 316/1967](#).

La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'**articolo 1** determina le categorie dei **beneficiari dell'onorificenza**, precisando rispetto alla vigente disciplina legislativa che la decorazione è concessa "**esclusivamente**" ai lavoratori subordinati, "**con esclusione dei lavoratori autonomi**", dipendenti da imprese pubbliche e private "**operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura**", anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale.

Destinatari  
dell'onorificenza

La L. 143/1992 già oggi stabilisce come requisito fondamentale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Si ricorda inoltre che in base alla normativa vigente sono esclusi i dipendenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. La circolare 6160/2002 precisa che la decorazione può essere concessa anche ai pensionati già appartenenti alle categorie elencate.

Resta confermato (v. artt. 1, co. 2 e 6, co. 1, L. 143/1992) che la decorazione comporta il **titolo di «maestro del lavoro»** (comma 2) e che possono essere concesse **1.000 decorazioni all'anno**, di cui circa la metà a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi (comma 3).

Non è invece riprodotta la disposizione che oggi stabilisce che qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

L'**articolo 2** disciplina i titoli, stabilendo che la decorazione è concessa ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per **singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale** e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

Titoli

a) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

b) abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

c) si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità.

A differenza di quanto previsto dall'art. 1 della L. 143/1992, i meriti di perizia, laboriosità e buona condotta non sono uno dei titoli richiesti, in alternativa agli altri (quelli indicati dalle lettere a), b), e c), ma rappresentano un requisito imprescindibile per la concessione della decorazione.

Fermi restando i titoli di cui sopra, l'**articolo 3** indica i requisiti per la concessione della decorazione, confermando che i lavoratori devono:

Requisiti

- essere **cittadini italiani**;
- avere compiuto **50 anni** di età;
- avere prestato attività lavorativa per un periodo minimo di **venticinque anni documentabili di lavoro effettivo**, purchè il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Rispetto alla normativa vigente (artt. 3-4, L. 143/1992), **non si richiede più che il periodo di lavoro sia "ininterrotto"**, bensì in tale periodo sono compresi i periodi:

a. di contratti di lavoro a tempo determinato;

b. di contratti di somministrazione;

c. di lavoro parasubordinato per un periodo massimo di tre anni;

d. di lavoro a part-time;

e. di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione guadagni o di mobilità, anche non continuativi, non superiori comunque a tre anni complessivi.

L'**articolo 4** riproduce il contenuto dell'art. 5 della L. 143/1992, che riconosce la concessione della decorazione anche, senza l'osservanza dei requisiti previsti dalla legge, ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.

Lavoratori italiani all'estero

Anche l'**articolo 5** non introduce novità, confermando le previsioni degli articoli 7 e 2 della L. 143/1992, ai sensi dei quali la decorazione è conferita il 1 maggio di ogni anno, Festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Conferimento della decorazione

La decorazione può essere conferita, senza l'osservanza dei requisiti indicati, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale tali eventi si sono verificati.

Per quanto attiene alla morfologia della decorazione l'**articolo 6** riproduce esattamente l'articolo 8 della L. 143.

Caratteristiche della decorazione

Si ricorda che la decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrata e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro» con l'indicazione dell'anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole «all'estero».

La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa a un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza stella.

L'**articolo 7** riconosce la **Federazione nazionale dei maestri del lavoro**, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente Morale con il D.P.R. 14 aprile 1956, n. 1625, come

Federazione dei maestri del

associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze. lavoro

Lo statuto della [Federazione](#) (art. 17) stabilisce che la stessa trae i propri mezzi di funzionamento: dalle "quote base" sociali; dai contributi oblativi delle aziende e da eventuali contributi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.

Il comma 2 prevede che si provveda alla copertura degli oneri derivanti dall'attività della Federazione mediante apposito stanziamento di **250.000 euro annui in sede di legge di stabilità (ora legge di bilancio)** a valere sulle **risorse del Fondo per l'occupazione**.

*Non appare chiaro il rinvio alla legge di stabilità, atteso che la disposizione individua sia gli oneri sia la relativa copertura finanziaria.*

Si rinvia inoltre ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità di ripartizione delle risorse stanziata annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.

La procedura per l'istruttoria finalizzata alla concessione della decorazione è disciplinata dall'**articolo 8**. Resta fermo che l'accertamento dei titoli di benemerenzza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è compiuto da una **commissione nazionale** nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La novità rispetto al vigente quadro normativo (art. 9, L. 142/1992) è la **modifica della composizione** di tale commissione che ha il compito di svolgere le valutazioni finali in ordine alla concessione della decorazione. Essa è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; quattro membri designati dalla Federazione nazionale dei maestri del lavoro (di cui all'articolo 7), ai quali non spetta alcuna retribuzione. Istruttoria

La composizione attuale, invece, comprende: il Ministro del lavoro, o da un suo delegato, che presiede la Commissione; il presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o un suo delegato; il presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o un suo delegato; cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale; sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro; quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro; un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.

Risulta invariata la previsione secondo cui la commissione nazionale esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati del lavoro delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato e composta da:

- a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione;
- b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale seniores d'azienda;
- c) tre funzionari designati, rispettivamente, dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale competente per l'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;
- d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura nonché dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

La disposizione specifica altresì che ai membri della commissione nazionale e delle commissioni regionali **non spetta alcuna retribuzione** per la loro attività commissariale e nelle stesse commissioni **nessuno dei due sessi** può essere rappresentato in **misura superiore ai due terzi**.

Si esplicita inoltre che l'istruttoria deve essere ispirata a **criteri di valutazione univoci** e a una **documentazione basata su elementi e dati controllati**, tali da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati e una valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.

L'**articolo 9** riproduce i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della L. 143/1992, per cui è vietato il conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Si conferma inoltre che le disposizioni della legge non si applicano ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Divieti

L'unica novità è rappresentata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del divieto, che viene ridotta, essendo determinata in un ammontare che va da 1.000 a 5.000 euro (mentre attualmente è da euro 5.000 a euro 10.000).

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 10 della L. 143/1992 prevedeva la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Tale prescrizione è stata aggiornata ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della sanzione è stato rideterminato da euro 5.000 a euro 10.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.

Ai sensi dell'**articolo 10**, e spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni di cui sopra, sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Spese

L'**articolo 11 introduce** la possibilità di **revoca della decorazione**, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l'insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se l'hanno conseguita antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione.

Revoca della decorazione

Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura, in base alla quale la proposta di revoca è presentata dal Ministro del lavoro ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

*In relazione alle cause che possono determinare la revoca della decorazione, andrebbe valutata l'opportunità di specificare gli elementi che possono dare luogo ad una valutazione di "indegnità".*

L'**articolo 12** prevede l'abrogazione delle citate [legge 1 maggio 1967, n. 316](#) e [legge 5 febbraio 1992, n. 143](#).

## Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica disciplina contenuta in legge ordinaria.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il tema su cui interviene la pdl appare riconducibile alla materia dell'**ordinamento civile** di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.